



F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 114 DEL 7 novembre 2002

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La **Commissione Disciplinare** costituita dal prof. Claudio Franchini, Presidente, dall'avv. Emilio Battaglia e dall'avv. Andrea Perrone, Componenti, con la partecipazione per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Moreno Frigerio, e l'assistenza della Segretaria Stefania Ginesio, nel corso della riunione del 7 novembre 2002, ha assunto le seguenti decisioni:

“ “ “ N. 11

RECLAMI

Reclamo della Soc. VICENZA: avverso l'ammenda di € 5.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Vicenza-Ancona del 21/9/02 – C.U. n. 61 del 24/9/02).

Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo ha inflitto alla Soc. Vicenza la sanzione della ammenda di € 5.000,00, per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori durante la gara Vicenza-Ancona del 19/9/2002, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la riduzione della sanzione.

A sostegno del gravame, si rileva, innanzitutto, che il lancio di fumogeni e bengala non ha provocato alcun danno a persone o cose, né provocato disturbo allo svolgimento della gara; in secondo luogo, che gli striscioni non avrebbero avuto contenuto offensivo, ma solo ironico, essendo diretti ad evidenziare il dissenso nei confronti di decisioni penalizzanti per gli sportivi vicentini; infine, che, in ogni caso, avrebbe prodotto uno sforzo notevole per la prevenzione di eventuali atti o comportamenti violenti e irrispettosi.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della reclamante il quale, dopo aver illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive, ha insistito nelle conclusioni già formulate.

I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è fondato.

Dagli atti ufficiali risulta che i sostenitori della reclamante, innanzitutto, all'ingresso delle squadre in campo, hanno lanciato nel recinto di gioco fumogeni e bengala e, in secondo luogo, per tutta la durata della gara, hanno esposto striscioni offensivi nei confronti della commissione prefettizia di vigilanza.

Tali comportamenti sono stati correttamente qualificati dal Giudice Sportivo in conformità con l'orientamento degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi.

Non vi è dubbio, infatti, i lanci abbiano rappresentato una manifestazione di violenza potenzialmente pericolosa per l'incolumità delle persone nel recinto di gioco e che uno striscione, per le espressioni utilizzate, abbia ecceduto i limiti di contenenza.

Tuttavia, ai fini della determinazione della sanzione, occorre tenere conto sia della circostanza che la Società, sin dall'inizio della stagione, ha svolto varie iniziative per la prevenzione di eventuali atti o comportamenti violenti e irrispettosi, sia della circostanza che, nell'occasione, la gara è stata giocata in uno stadio diverso da quello di appartenenza. Conseguentemente, appare sufficientemente affittiva la sanzione di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere il reclamo e, per l'effetto, di ridurre la sanzione dell'ammenda a €4.000,00; dispone la restituzione della tassa.

Reclamo della Soc. NAPOLI: avverso l'ammenda di € 35.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Napoli-Cosenza del 21/9/02 – C.U. n. 61 del 24/9/02).

Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo ha inflitto alla Soc. Napoli la sanzione della ammenda di €35.000,00 per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori durante la gara Napoli-Cosenza del 21/9/2002, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la riduzione della sanzione.

A sostegno del gravame, si rileva, in primo luogo, che non risulterebbe provato l'effetto lesivo del lancio di oggetti effettuato verso un proprio giocatore e, in secondo luogo, che la sanzione, da una parte, sarebbe stata irrogata senza valutare l'attività di concreta cooperazione svolta dalla Società nei confronti delle Forze dell'ordine e, dall'altra, sarebbe eccessivamente affittiva.

I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è fondato.

Dagli atti ufficiali risulta che i sostenitori della reclamante, innanzitutto, hanno lanciato numerosi oggetti, taluni dei quali anche pericolosi come biglie di vetro, contro i calciatori avversari che stavano avvicinandosi al sottopassaggio; in secondo luogo, hanno colpito con un oggetto contundente un calciatore di riserva della propria squadra, rendendo necessario l'intervento del medico e provocandogli una ferita sul capo che impediva al calciatore di riprendere il posto in panchina; in terzo luogo, per tutto il secondo tempo, hanno lanciato verso il campo bottiglie parzialmente piene di acqua, due delle quali colpivano un assistente ad una spalla e ad una mano; infine, per avere intonato un coro offensivo nei confronti di un calciatore avversario.

Tali comportamenti devono essere qualificati come di particolare gravità, non rilevando eccepire, in particolare, con riferimento all'episodio del lancio di un oggetto contundente verso un calciatore di riserva della Società, che il collaboratore dell'Ufficio indagini non ha assistito direttamente allo stesso, poiché esso è stato riferito da dirigenti della Società ed ha, comunque, assunto carattere obiettivo.

Per quanto attiene alla determinazione delle sanzioni, la Commissione osserva che, pur tenendo conto della pericolosità, anche solo potenziale, dei comportamenti rispetto all'incolumità delle persone, nonché della recidiva, la sanzione può essere contenuta nella misura indicata nel dispositivo in considerazione dell'attività di concreta cooperazione svolta dalla Società nei confronti delle Forze dell'ordine.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere il reclamo e, per l'effetto, di ridurre la sanzione a €25.000,00; dispone la restituzione della tassa.

Reclamo della Soc. NAPOLI: avverso l'ammenda di € 18.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Vicenza-Napoli del 28/10/02 – C.U. n. 102 del 29/10/02).

Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo ha inflitto alla Soc. Napoli la sanzione della ammenda di €18.000,00, per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori durante la gara Vicenza-Napoli del 28/10/2002, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la riduzione della sanzione.

A sostegno del gravame, si rileva, in primo luogo, che il comportamento dei sostenitori non avrebbe provocato alcuna conseguenza lesiva e, in secondo luogo, che la sanzione, da una parte, sarebbe stata irrogata senza tenere conto in misura adeguata della circostanza che trattasi di gara giocata in trasferta e, dall'altra, sarebbe eccessivamente afflittiva.

I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è fondato.

Dagli atti ufficiali risulta che i sostenitori della reclamante, innanzitutto, hanno lanciato, in due occasioni distinte, un bengala in un settore degli spalti occupato da sostenitori avversari, provocando una reazione di panico tra gli spettatori; in secondo luogo, hanno lanciato, in due occasioni distinte, fumogeni accesi all'interno del recinto di giuoco; in terzo luogo, hanno colpito con una moneta un assistente dell'arbitro su una mano, senza conseguenze lesive di sorta.

Non vi è dubbio che tali comportamenti siano sanzionabili: infatti, essi hanno rappresentato una manifestazione di violenza concretamente pericolosa per l'assistente dell'arbitro e potenzialmente pericolosa per l'incolumità delle persone sugli spalti.

Tuttavia, con riferimento agli orientamenti degli Organi della Giustizia sportiva in casi analoghi e tenuto conto del fatto che si trattava di gara giocata in trasferta, appare sufficientemente afflittiva la sanzione di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere il reclamo e, per l'effetto, di ridurre la sanzione dell'ammenda a €12.000,00; dispone la restituzione della tassa.

Il Presidente: f.to *Claudio Franchini*

“ “ “

PUBBLICATO IN MILANO IL 7 NOVEMBRE 2002

IL SEGRETARIO
Giorgio Marchetti

IL PRESIDENTE
Adriano Galliani